



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Chi non paga l'Imu non potrà aprire un negozio o altra attività

Autore: Redazione | 14/06/2019



***Il Comune potrà farsi giustizia da sé nei confronti di chi non è in regola con i tributi locali.***

Due giorni fa, Giorgia Meloni, in un post su Facebook in cui citava un [nostro articolo](#), sosteneva che l'Italia è arrivata ad un regime di dittatura fiscale. Un

ennesimo esempio è dato dall'emendamento al decreto Crescita, appena approvato in Commissione Finanze della Camera. In pratica, questa norma consentirà ai Comuni di **non rilasciare la Scia** a chi è indietro con il **pagamento dell'Imu**. In tal modo, l'ente locale sarà autorizzato a farsi giustizia da sé. Peccato però che non c'è alcuna correlazione tra l'imposta sulla casa e l'autorizzazione ad avviare attività commerciali, che anzi è un diritto tutelato dalla Costituzione che lascia libero il cittadino di avviare attività imprenditoriali (art. 41) e tutela il lavoro in ogni sua forma (quindi anche quello autonomo).

Secondo il testo della norma che sta per passare al voto, gli enti locali, prima di rilasciare licenze, concessioni o relativi rinnovi per **attività commerciali o produttive** possono disporre, con un proprio regolamento, che detto rilascio o rinnovo sia subordinato alla previa verificata di regolarità nel pagamento dei tributi locali. Quindi, non solo Imu, ma anche Tasi e Tari (la spazzatura).

A conti fatti, il nulla osta all'apertura dei negozi sarà condizionato agli adempimenti fiscali. Una sorta di ricatto per incassare ciò che l'agente della riscossione esattoriale non riesce a recuperare.

Sempre con un emendamento al decreto Crescita si prevedono agevolazioni per l'apertura dei negozi nei Comuni con meno di 20mila abitanti. Si prevede l'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell'importo.